

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 4 settembre 2015 Numero 27/2015

INTERESSI PASSIVI PER LE IMMOBILIARI

Come anticipato dai mezzi d'informazione, il D. Lgs. sull'«internazionalizzazione delle imprese», definitivamente approvato dal Governo (in corso di pubblicazione sulla G.U.), introduce dal 2016 nuove regole per la deduzione degli interessi passivi, da parte delle società immobiliari. Tali società (di capitali) potranno dedurre senza limiti gli interessi passivi al ricorrere di due condizioni: - il valore dell'attivo patrimoniale sia costituito per la maggior parte dal valore «normale» degli immobili destinati alla locazione; - i ricavi siano rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione. Come detto, per individuare il primo requisito, ai fini del confronto, devono essere considerati gli immobili al valore «di mercato», mantenendo quello «di libro» per le altre voci; ovviamente, non c'è distinzione (ai fini di cui sopra) tra immobili ad uso abitativo ed immobili commerciali. La regola suddetta è prevista per le società di capitali, non essendovi limitazioni, riguardo agli interessi passivi, per le società di persone.

INTERESSI OBBLIGAZIONARI: ELIMINATO IL LIMITE

Il decreto sull'«internazionalizzazione» ha abrogato l'art. 3, comma 115, della Legge n. 549/1995, che prevedeva un limite massimo di fruttuosità delle obbligazioni non quotate (Tasso Ufficiale di Riferimento, più 2/3), affinché gli interessi relativi fossero deducibili fiscalmente dal reddito della società emittente. Ora questo limite è stato rimosso e tutti gli interessi passivi devono «sottostare» solamente al «ROL».

SPESE DI RAPPRESENTANZA:

NUOVO LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

Nuovi e più ampi limiti di deducibilità delle «spese di rappresentanza», dal 2016. L'art. 108, comma II, del TUIR ora, per effetto del decreto sull'«internazionalizzazione delle imprese», prevede le seguenti percentuali, rapportate a ricavi e proventi della gestione caratteristica: fino a 10 milioni di euro: 1,5%; oltre 10 e fino a 50 milioni: 0,6%; oltre 50 milioni di euro 0,4%. I componenti positivi di reddito rilevanti sono: - per le società in-

dustriali e commerciali, quelli iscritti alle voci A1 e A5 del conto economico; - per le *holding*, oltre quelli previsti al punto precedente, gli importi delle voci C15 e C16 del conto economico. Ricordare che le spese per viaggio, vitto e alloggio, sostenute per l'ospitalità di clienti, in occasione della partecipazione a fiere ed eventi simili e (in occasione) di visite a sedi e stabilimenti o unità produttive, non costituiscono spese di rappresentanza, bensì spese commerciali (interamente deducibili, salva la limitazione al 75% per le somministrazioni di alimenti e bevande, di cui al D.L. n. 112/2008).

ALTRE NOVITÀ SUL DECRETO «INTERNAZIONALIZZAZIONE»

Sempre dal citato decreto sull'«internazionalizzazione», cogliamo due novità in materia di deducibilità degli interessi passivi, con effetto dal 2016: - nell'ambito del «consolidato fiscale nazionale», non sarà più «utilizzabile» il ROL «virtuale», prodotto dalle controllate estere (che, se residenti, potrebbero partecipare al «consolidato»); - si inserirà nel calcolo del «ROL» anche l'importo dei dividendi provenienti dalle società controllate estere. Inoltre: - presunzione di deducibilità dei costi dai paesi «*black list*», nei limiti del valore «normale» (art. 9 del TUIR). Per la deducibilità dell'extra costo è necessaria la dimostrazione di un «effettivo interesse economico»; - per le imprese che svolgono attività internazionale, possibilità di stipulare accordi preventivi con le Entrate per fissare: prezzi di trasferimento infragruppo con controparti estere, valore normale delle transazioni con fornitori «paradisiaci», criteri di attribuzione dei redditi tra stabile organizzazione e casa madre; - inapplicabilità del «*transfer pricing*» alle transazioni interne tra soggetti residenti in Italia; - possibilità di «consolidare» i redditi delle società «figlie» di una medesima controllante non residente, nonché delle stabili organizzazioni in Italia di società controllate non residenti; - riguardo alla normativa CFC, l'interpello «disapplicativo» diviene facoltativo, e potrà essere attivato anche in fase di eventuale controllo; - abolizione del regime di tassazione per trasparenza delle società collegate «*black list*».

AFFITTI: CLAUSOLA RISOLUTIVA PER INADEMPIMENTO

Per quanto riguarda gli affitti degli immobili abitativi e non, in ipotesi di canoni non riscossi, c'è la possibilità di interrompere la tassazione sulla base dei canoni contrattuali, in alternativa al provvedimento giudiziale di convalida di sfratto. Qualora nel contratto di locazione sia prevista una clausola risolutiva espressa, ed il locatore, tramite raccomandata, ingiunga (senza effetto) al locatario di adempiere (art. 1454 del Codice Civile), il contratto può considerarsi risolto, anche senza l'intervento del giudice (Corte costituzionale, sentenza n. 362/2000). Ai fini fiscali, tuttavia, l'esclusione dalla tassazione dei canoni risultanti da contratto opererà esclusivamente dopo il rilascio dell'immobile. A tal fine, è opportuno procurarsi la prova di quest'ultima circostanza (verbale di rilascio).

REATO «BANCAROTTA» ANCHE PER CONSULENTI

La sentenza della Cassazione n. 33774/2015 (confermando quanto già affermato nella sentenza n. 49472/2013) considera illecita e penalmente rilevante l'opera di consulenza ed assistenza svolta da un avvocato o da un commercialista (consulente contabile), a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, diretta a fornire consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, o svolga un'attività diretta a garantire l'impunità, o che fornisca il proprio aiuto per favorire l'altrui progetto delittuoso. Secondo la Cassazione, il reato sussiste anche quando la condotta abbia solo aggravato il dissesto già esistente.

APPROVATA LA NORMA SULL'«ABUSO DEL DIRITTO»

Lo scorso 31 luglio è stato approvato il D. Lgs. sulla «certezza del diritto» (ora in attesa della pubblicazione sulla G.U.), col quale è definito, tra l'altro, l'«abuso del diritto» (nuovo articolo 10-bis, commi I e II, della Legge n. 212/2000). In pratica, tale fattispecie si differenzia sia dal «legittimo risparmio d'imposta» (ammesso dal nostro ordinamento), sia dall'«evasione». Il «legittimo risparmio d'imposta» (comma IV del citato articolo

lo) prevede che, per realizzare un determinato risultato economico, il contribuente possa scegliere la più conveniente tra le diverse opzioni offerte dall'ordinamento. Ad esempio, entrano in questa facoltà, la scelta di una data forma di impresa, un certo modello di organizzazione di gruppo, una particolare sequenza negoziale per la circolazione di determinati beni. Qualora poi sia l'ordinamento stesso a contemplare l'opzione tra varie scelte, il contribuente non sarà nemmeno tenuto a giustificare il proprio comportamento, adducendo <valide ragioni economiche>. Integrerebbero invece l'abuso del diritto, oltre alle operazioni che violano il principio del divieto di <doppia deduzione> o di <salti d'imposta>, ad esempio, le operazioni architettate per canalizzare beni fuori dal ciclo dell'impresa (scissioni non proporzionali, in luogo di assegnazioni), od operazioni di finanziamento stipulate all'estero, al fine di non corrispondere l'imposta sostitutiva.

L'ABUSO DEL DIRITTO NON E' PIU' REATO

Il nuovo decreto sulla <certezza del diritto>, abrogando l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, ha eliminato la previsione penale dall'abuso del diritto (e dall'elusione). Da ciò consegue anche che non potranno più essere perseguite penalmente, anche se commesse in passato, le condotte previste dall'abrogato articolo, in base al principio del <favor rei>. Nel caso in cui sia già stato intrapreso un procedimento penale, occorrerà far presente che <il fatto> non è più previsto dalla legge come reato. Dall'entrata in vigore del decreto, l'abuso del diritto potrà integrare violazioni penali solo qualora esse trovino la loro fonte in ben individuate norme tributarie.

NOTE SULLA CARTA CARBURANTI

Premettendo che, per la cessione di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano, GPL, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione, è previsto il divieto di fatturazione di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, la <carta carburanti> costituisce lo strumento necessario, per imprese e professionisti, per documen-

tarne il costo e detrarre l'IVA. Vi sono tuttavia ipotesi di acquisto per le quali non è possibile utilizzare la <carta carburanti> (ed è obbligatoria la fatturazione): - acquisti non effettuati presso impianti stradali; - acquisti non per autotrazione (es. motori fissi); - rifornimenti durante l'orario di chiusura (<self-service>); - cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ecc. (art. 6 del D.P.R. n. 444/1997); - cessioni di gasolio nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo (art. 1, comma 109, della L. n. 266/2005); - carrelli elevatori e macchine operatrici che non possono circolare su strada; - acquisto mediante la procedura di <netting>, in uso nel settore petrolifero. Quest'ultimo sistema consiste nell'effettuare rifornimenti di carburante, mediante tessera magnetica, cui farà seguito l'emissione periodica della fattura da parte della società petrolifera. In due casi, infine, per l'acquirente del carburante, può essere richiesta, alternativamente, la sottoscrizione della scheda carburante o l'emissione della fattura: - cessioni di gasolio nei confronti di autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE; - cessioni di gasolio nei confronti di autotrasportatori di cose per conto proprio (di cui all'art. 32 della Legge n. 298/1974).

ACE: SOLO CREDITI FINANZIARI


Anche se l'art. 5 del D.M. 14.3.2012 nulla dispone in proposito, nella relazione illustrativa all'applicazione dell'ACE, si precisa che beneficiano dell'agevolazione solo le rinunce ai crediti aventi esclusivamente natura finanziaria (cioè, quelli che derivano da precedenti finanziamenti in denaro).

CESSIONI D'AZIENDA <FRAZIONATE>: ATTENZIONE

Sono ultimamente nel mirino del fisco le cessioni d'azienda <mascherate> da una pluralità di atti di cessione di beni, effettuati in tempi diversi, nei confronti del medesimo acquirente. La <riqualificazione> in parola (da cessione di beni in <cessione d'azienda>), comporta i seguenti effetti accertativi: - imposta di registro (3%, se non ci sono immobili), e relative sanzioni, in capo al cedente; - disconoscimento, in capo al cessionario,

della detrazione dell'IVA corrisposta sull'acquisto dei singoli beni. Naturalmente, è necessario valutare, in ipotesi di cessione non integrale del complesso aziendale, se i beni che hanno formato oggetto di distinti atti di cessione siano riconducibili, nel loro insieme, al concetto di azienda (art. 2555 del Codice Civile). Ciò che risulta decisiva è la potenzialità produttiva dei beni ceduti, che riconduce alla cessione d'azienda, qualora il quadro organizzativo risulti congruo, anche se la produzione a cui è stata destinata (l'azienda) è diversa da quella realizzata dal cedente.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	25/08/15	01/09/15
3 mesi	-0,033	-0,033
6 mesi	0,042	0,040
1 anno	0,163	0,163
CAMBI	25/08/15	01/09/15
Euro - USD	1,151	1,124
Euro - yen	137,84	134,87
SPREAD	25/08/15	01/09/15
(> Germania)	133	119



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO